



## fisco e tributi

# CIRCOLARE QUINDICINALE PER L'ASSOCIATO

numero 7 del 4 maggio 2017

### NOTIZIE IN SINTESI

- ❖ Super ammortamenti (p. 2)
- ❖ Intrastat (p. 2)
- ❖ Oneri deducibili e detraibili (p. 3)
- ❖ Tremonti - *quater* (p. 3)
- ❖ Distributori automatici (p. 3)
- ❖ Studi di settore (p. 4)
- ❖ Videosorveglianza (p. 4)
- ❖ Ricerca e sviluppo (p. 4)

### NEWS E INFORMATIVE

- ❖ Sanzioni per omessa o tardiva presentazione del modello F24 a zero (p. 5)
- ❖ Le ultime novità in tema di depositi Iva (p. 6)
- ❖ L'abolizione dei voucher: quali alternative (p. 8)
- ❖ La responsabilità solidale negli appalti ritorna al passato (p. 10)
- ❖ Comunicazioni di anomalia – Occultamento operazioni Iva 2014 (p. 11)
- ❖ Al via la classificazione del rischio sismico degli edifici (p. 12)
- ❖ Crediti Iva trimestrali: aggiornato il modello TR 2017 (p. 14)

### APPROFONDIMENTI

- ❖ Pronto il modello per la comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva: scade il primo trimestre al 31 maggio 2017 (p. 18)

### SCADENZIARIO

- ❖ Principali scadenze dal 4 al 15 maggio 2017 (p. 22)



## NOTIZIE IN SINTESI

### SUPER AMMORTAMENTI

#### **Prorogata e rafforzata la maggiorazione del costo di acquisizione di alcuni beni strumentali**

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito al prolungamento del super ammortamento del 40% e all'introduzione dell'iper ammortamento del 150% per i beni materiali "Industria 4.0" e della maggiorazione del 40% per i beni immateriali. Circa i beni oggetto di investimento, la proroga concessa dal 1° gennaio 2017 non riguarda i veicoli i cui costi sono deducibili in misura limitata (20% per le autovetture aziendali ovvero 80% per gli agenti e i rappresentanti di commercio) e quelli dati in uso promiscuo ai dipendenti per la maggior parte del periodo d'imposta (con deducibilità limitata al 70%).

Pertanto, per i veicoli acquistati a partire dal 1° gennaio 2017, il super ammortamento spetta solo in riferimento a quelli i cui costi sono integralmente deducibili, ossia i veicoli adibiti ad uso pubblico (taxi), e quelli utilizzati esclusivamente come beni strumentali all'attività d'impresa (autocarri). I beni agevolabili con l'iper ammortamento del 150% sono raggruppabili in beni strumentali il cui funzionamento è controllato da sistemi computerizzati o gestito tramite opportuni sensori e azionamenti; sistemi per l'assicurazione della qualità e della sostenibilità e dispositivi per l'interazione uomo macchina e per il miglioramento dell'ergonomia e della sicurezza del posto di lavoro. Beneficiari della maggiorazione del 40% per alcuni beni immateriali sono, invece, i titolari di reddito d'impresa già fruitori della maggiorazione del 150%.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 4, 30/03/2017)

### INTRASTAT

#### **Non sanzionata la presentazione della comunicazione mensile relativa a febbraio dopo il 27 marzo 2017**

L'entrata in vigore della L. 19/2017 che ha ripristinato l'obbligo per il 2017 di comunicazione degli elenchi acquisti di beni e servizi mensili e trimestrali, oltre ai dati statistici per i contribuenti mensili, ha portato l'Agenzia delle entrate a segnalare con un comunicato stampa che non saranno sanzionati eventuali ritardi nella trasmissione degli elenchi mensili relativi a febbraio rispetto alla scadenza ordinaria del 27 marzo 2017. Agenzia delle entrate, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ed Istat stanno lavorando alla predisposizione di un provvedimento di semplificazione al fine di ridurre la platea dei soggetti obbligati alla trasmissione degli elenchi Intrastat.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 16/03/2017)

Aderente a:



## ONERI DEDUCIBILI E DETRAIBILI

### **Indicazioni sugli oneri, le ritenute e i crediti di imposta da dichiarare nel modello 730/2017**

L'Agenzia delle entrate ha trattato in una corposa circolare di 324 pagine le disposizioni riguardanti ritenute, oneri deducibili, oneri detraibili e crediti di imposta da dichiarare per le persone fisiche. La circolare richiama i documenti di prassi da ritenersi ancora attuali e fornisce nuovi chiarimenti in merito alle modifiche normative intervenute, rilevanti per la dichiarazione dei redditi del periodo di imposta 2016.

(Agenzia delle entrate, circolare n. 7, 04/04/2017)

## TREMONTI-QUATER

### **L'indebita fruizione del credito d'imposta può essere limitata a una parte dell'investimento agevolato**

L'Agenzia delle entrate ha fornito chiarimenti in merito alle cause di revoca previste dalla disciplina istitutiva del credito di imposta denominato "Tremonti-quater" (articolo 18, D.L. 91/2014). La società istante ha acquistato nel 2014 un carrello elevatore dotato di apposita attrezzatura magnetica ed è ora intenzionata ad alienare il solo carrello elevatore (l'attrezzatura magnetica rimane di proprietà). Tenuto conto che la cessione del carrello avviene entro il quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è stato effettuato l'investimento agevolato (quindi, entro il 2019), tale cessione costituisce causa di revoca del credito di imposta relativamente all'acquisizione del carrello elevatore. L'Agenzia delle entrate chiarisce poi che, nel caso in cui la quota di credito di imposta relativa al carrello elevatore alienato fosse stata già utilizzata, vi sarebbe l'obbligo di restituire il credito indebitamente utilizzato, maggiorato degli interessi calcolati al tasso legale.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 29, 10/03/2017)

## DISTRIBUTORI AUTOMATICI

### **Memorizzazione elettronica e trasmissione dal 1° gennaio 2018 per alcune tipologie di distributori**

L'Agenzia delle entrate ha specificato che l'entrata in vigore dal 1° aprile 2017 della memorizzazione elettronica e della trasmissione telematica dei corrispettivi all'Agenzia delle entrate non riguarda i dispositivi che non dispongono di una "porta di comunicazione", attiva o attivabile, che consenta di trasferire digitalmente i dati ad un dispositivo atto a trasmettere gli stessi al sistema dell'Agenzia delle entrate. Per tali dispositivi sono approvate le specifiche tecniche allegate al provvedimento n. 61936 e l'entrata in vigore dell'obbligo previsto dall'articolo 2, comma 2, D.Lgs. 127/2015 è fissata dal 1° gennaio 2018. Restano esclusi dal perimetro di regolamentazione i distributori automatici di carburante in

Aderente a:



relazione ai quali un successivo provvedimento disciplinerà termini e regole tecniche di avvio dell'adempimento.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n. 61936, 30/03/2017)

## STUDI DI SETTORE

### **Publicati i software Gerico e Parametri 2017**

Dopo che la Commissione degli esperti ha espresso esito positivo alla metodologia utilizzata per elaborare i correttivi contro la crisi, l'Agenzia delle entrate ha pubblicato sul proprio sito web i software Gerico 2017 e Parametri 2017.

(Agenzia delle entrate, comunicato stampa, 04/04/2017)

## VIDEOSORVEGLIANZA

### **Definita la percentuale del credito d'imposta per i soggetti che hanno sostenuto le spese nel 2016**

L'Agenzia delle entrate ha definito la quota percentuale del credito d'imposta spettante in relazione alle spese sostenute nel 2016 per l'installazione di sistemi di videosorveglianza digitale o di sistemi di allarme, nonché per quelle connesse ai contratti stipulati con istituti di vigilanza, dirette alla prevenzione di attività criminali. Il credito d'imposta è pari al 100% dell'importo richiesto con le istanze presentate entro il 20 marzo 2017. I beneficiari possono utilizzare il credito d'imposta maturato solo in compensazione, presentando il modello F24 esclusivamente tramite i servizi telematici Entratel o Fisconline, utilizzando il codice tributo 6874 istituito dalla risoluzione n. 42 del 30/03/2017.

(Agenzia delle entrate, provvedimento n.62015, 30/03/2017)

## RICERCA E SVILUPPO

### **Spetta il credito di imposta per le attività commissionate ad un ente di ricerca**

L'Agenzia delle entrate ha esaminato una ipotesi specifica di applicazione del credito di imposta per la ricerca e lo sviluppo, concesso per gli investimenti in attività di ricerca e sviluppo incrementali rispetto alla media del triennio 2012-2013-2014, sostenuti fino al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2020. Con riferimento alla fattispecie oggetto dell'interpello il Ministero dello sviluppo economico, interpellato dall'Agenzia delle entrate, ha chiarito che se il progetto di ricerca è conforme all'articolo 3, D.L. 145/2013 è possibile fruire del credito di imposta, non rilevando le modalità contrattuali utilizzate per commissionare l'attività di ricerca.

(Agenzia delle entrate, risoluzione n. 32, 10/03/2017)

Aderente a:



## NEWS E INFORMATIVE

# SANZIONI PER OMESSA O TARDIVA PRESENTAZIONE DEL MODELLO F24 A ZERO

5

La presentazione di modello F24 “a zero” e cioè con perfetta compensazione orizzontale tra crediti e debiti evidenziati nel modello di pagamento unificato, è un fenomeno piuttosto ricorrente tra i contribuenti che, in tal modo, possono accelerare i tempi di “recupero” dei crediti fiscali che in altro modo dovrebbero seguire la più lunga via del rimborso.

L’obbligo di presentare il modello F24, quando questo è di importo finale pari a zero, è sancito dall’articolo 19, comma 3, D.L. 241/1997, il quale dispone che il modello F24 vada presentato anche “*nell’ipotesi in cui le somme dovute risultano totalmente compensate*”. Peraltro, la necessità di presentare all’agenzia delle entrate detto modello a zero risponde anche alla finalità di consentire all’Amministrazione finanziaria la verifica del superamento del limite massimo di crediti d’imposta compensabili per ciascun anno solare, attualmente stabilito in 700.000 euro.

La mancata presentazione del modello F24 a zero è da sempre sanzionata con regole autonome e differenti rispetto a quelle previste per gli omessi o ritardati versamenti.

A partire dal 1° gennaio 2016, per effetto delle novità introdotte con il D.L. 158/2015 (che ha riformato il sistema sanzionatorio amministrativo-tributario) la sanzione prevista per l’omessa presentazione del modello F24 a zero è contenuta nell’articolo 15 comma 2-*bis*, D.Lgs. 471/1997 e prevede:

*“una sanzione di euro 100, ridotta a euro 50 se il ritardo non è superiore a cinque giorni lavorativi”.*

Con la **risoluzione n. 36/E del 20 marzo 2017** l’Agenzia delle entrate ha precisato le modalità con le quali è possibile applicare le riduzioni da ravvedimento operoso nei casi di tardiva presentazione del modello F24 a zero, anche alla luce delle disposizioni contenute nell’articolo 1, comma 637, L. 190/2014, che hanno profondamente innovato tale istituto riscrivendo la disposizione contenuta nell’articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997.

Con riferimento alla riduzione di 1/9, prevista per le regolarizzazioni che avvengono entro 90 giorni dalla data dell’omissione o dell’errore, il documento di prassi precisa che poiché, nel caso del modello F24 a zero, la sanzione base è quantitativamente determinata in maniera diversa a seconda dell’arco temporale in cui la violazione viene regolarizzata, la predetta riduzione di 1/9 si applica:

- alla sanzione base di 50 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo non superiore a cinque giorni lavorativi (sanzione ridotta pari a 5,56 euro);
- alla sanzione base di 100 euro, se la delega di pagamento a saldo zero viene presentata con un ritardo superiore a cinque giorni lavorativi ma entro novanta giorni dall’omissione (sanzione ridotta pari a 11,11 euro).

Aderente a:



Trascorsi i 90 giorni, pertanto, le successive riduzioni previste dall'articolo 13, comma 1, D.Lgs. 472/1997, devono necessariamente commisurarsi alla sanzione base dei 100 euro, con il risultato che le sanzioni ridotte saranno pari a:

- 12,50 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro un anno dall'omissione;
- 14,29 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato entro due anni dall'omissione;
- 16,67 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato oltre due anni dall'omissione;
- 20 euro, se il modello F24 con saldo zero viene presentato dopo la constatazione della violazione ai sensi dell'articolo 24, L. 4/1929 (cioè mediante processo verbale).

Con riferimento alla misura delle sanzioni la risoluzione in commento evidenzia che, poiché la sanzione base stabilita dall'articolo 15, comma 2-bis, D.Lgs. 471/1997 è attualmente espressa in euro, non si ritiene più utilizzabile la regola del troncamento dei decimali che opera qualora la riduzione sia applicata ad un importo espresso in lire. Le sanzioni ridotte sono state, quindi, arrotondate al centesimo di euro.

## LE ULTIME NOVITÀ IN TEMA DI DEPOSITI IVA

Con riferimento alla disciplina dei depositi Iva recata dall'articolo 50-bis, D.L. 331/1993 sono stati approvati o pubblicati nello scorso mese di marzo diversi provvedimenti, sia normativi sia di prassi, che forniscono agli operatori gli strumenti necessari ad applicare correttamente le novità entrate in vigore lo scorso 1° aprile 2017.

In particolare:

- con il **D.L. 193/2016** (convertito nella L. 225/2016) vengono introdotte nuove opportunità ma anche nuovi vincoli nell'utilizzo dei depositi Iva, con decorrenza dallo scorso 1° aprile 2017;
- con la **risoluzione n. 35/E/2017** l'Agenzia delle entrate fornisce chiarimenti in relazione alle modalità di presentazione della dichiarazione di intento per l'utilizzo in estrazione dei beni da depositi Iva;
- con il **Decreto Ministeriale del Ministero dell'economia e delle finanze datato 23 febbraio 2017** (pubblicato nella G.U. n. 64 del 17 marzo 2017) viene completato il quadro normativo in tema di depositi Iva, così come modificato dall'articolo 4 del citato D.L. 193/2016;
- con il **provvedimento direttoriale n. 57215 del 24 marzo 2017** vengono approvati il modello e le istruzioni per la compilazione della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la sussistenza dei requisiti di affidabilità previsti dall'articolo 2, comma 1 del citato D.M. economia e finanze del 23 febbraio 2017.

### Le novità del D.L. 193/2016

Con l'articolo 4, comma 7, D.L. 193/2016 vengono modificate, con decorrenza 1° aprile 2017, diverse disposizioni dell'articolo 50-bis, D.L. 331/1993 recante disposizioni in materia di depositi fiscali ai fini Iva. Per effetto di tali modifiche vengono estremamente ampliate le opportunità di fare ricorso all'istituto del





deposito, anche in virtù della eliminazione dei limiti di carattere soggettivo riguardanti i destinatari delle cessioni dei beni (che potranno quindi essere anche operatori nazionali) e di quelli oggettivi riguardanti le categorie di beni ammesse nello stesso (non più solo beni indicati nella tabella A-bis allegata al D.L. 331/1993 ma anche beni di altro tipo). Resta evidentemente il requisito della necessaria introduzione fisica del bene nel deposito Iva (ritenuto imprescindibile sia dall'amministrazione finanziaria sia dalla giurisprudenza comunitaria).

Vi è poi, in particolare, il comma 6 dell'articolo 50-bis del citato D.L. 331/1993 che, nella sua nuova formulazione, prevede che l'estrazione di beni da deposito Iva sia effettuata senza pagamento dell'imposta quando eseguita da esportatori abituali che si avvalgono della facoltà di cui alla lettera c) del primo comma e secondo comma dell'articolo 8, D.P.R. 633/1972. In questi casi, la dichiarazione d'intento, di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), D.L. 746/1983 deve essere comunque trasmessa all'Agenzia delle entrate, che rilascia apposita ricevuta telematica.

### La dichiarazione di intento

Circa le modalità di utilizzo della lettera di intento da parte dell'esportatore abituale che intende estrarre beni da un deposito Iva la risoluzione n. 35/E/2017 interviene per fornire chiarimenti in relazione ai seguenti aspetti:

- l'esportatore abituale deve compilare una dichiarazione d'intento per ogni singola estrazione indicando come destinatario della stessa il gestore del deposito (codice fiscale, partita Iva e denominazione);
- l'importo dell'estrazione, calcolato come indicato nel primo periodo del comma 6 dell'art. 50-bis, deve essere inserito nel modello nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro";
- dopo aver trasmesso telematicamente all'agenzia delle entrate la dichiarazione di intento ed acquisito la ricevuta telematica, l'esportatore abituale deve consegnarla al gestore del deposito Iva che procedere al riscontro telematico dell'avvenuta presentazione;
- restano ferme le procedure previste dal penultimo periodo del comma 6 dell'articolo 50-bis per lo svincolo della garanzia prevista dal comma 4, lettera b) del medesimo articolo e consistenti nella produzione da parte di chi procede all'estrazione di copia dell'autofattura o fattura integrata e dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà (si vedano note Agenzia dogane e monopoli n. 84920/RU del 7 settembre 2011 e n. 113881/RU del 5 ottobre 2011);
- in merito all'utilizzo del *plafond*, che per ogni singola estrazione l'importo del *plafond* va ridotto dell'ammontare indicato nella Sezione "Dichiarazione" - campo 1 "una sola operazione per un importo fino a euro" del modello.

### L'immissione dei beni in libera pratica senza prestazione della garanzia

Con il D.M. 23 febbraio 2017 vengono rese operative le nuove disposizioni modificate dal D.L. 193/2016 che, tra l'altro, consentono di poter estrarre da un deposito Iva mediante autofattura i beni provenienti da un Paese terzo ed immessi in libera pratica con introduzione nel deposito stesso senza dover prestare specifica garanzia. L'esonero da garanzia è tuttavia subordinato alla presenza di ben precisi requisiti di affidabilità



previsti dall'articolo 2 comma 1 del richiamato decreto del 23 febbraio scorso, che debbono essere attestati mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

È con il provvedimento direttoriale n. 57125 del 24 marzo 2017 che vengono approvati modello e istruzioni alla compilazione del medesimo.

Il modello è consegnato al gestore del deposito Iva, che procede alla trasmissione dello stesso all'Agenzia delle entrate. Tale modello, presentato all'atto della prima estrazione effettuata dal deposito Iva, è valido per l'intero anno solare.

## L'ABOLIZIONE DEI VOUCHER: QUALI ALTERNATIVE

A decorrere dal 17 marzo sia i soggetti privati che la generalità dei datori di lavoro non possono più acquistare i buoni lavoro, c.d. *voucher*, per regolarizzare le prestazioni di lavoro accessorio.

I *voucher* acquistati prima del 17 marzo 2017 potranno essere utilizzati fino al 31 dicembre 2017, pertanto per i *voucher* acquistati prima del 17 marzo rimangono in vigore:

- **i limiti economici:**
  - il ricorso al lavoro accessorio è ammesso nel limite di 7.000,00 euro netti (9.333,00 euro lordi) per ogni prestatore di lavoro, con riferimento alla totalità dei committenti nel corso di un anno civile (1 gennaio-31 dicembre),
  - le prestazioni rese nei confronti di imprenditori commerciali o professionisti, fermo restando il limite dei 7.000,00 euro, non possono comunque superare i 2.020,00 euro netti (2.693,00 euro lordi) per ciascun committente.
- **obblighi di comunicazione:**
  - -all'Inps, prima dell'inizio della prestazione, una comunicazione obbligatoria di inizio attività del lavoratore;
  - -all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione, una comunicazione con i dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore, indicando il luogo, il giorno e l'ora di inizio e di fine della prestazione.
- **sanzioni:**
  - la mancata dichiarazione preventiva all'Inps e all'Inail da parte del committente prevede l'applicazione della "maxi sanzione" ai sensi dell'articolo 3, comma 3, D.L. 12/2002, convertito dalla L. 79/2002, così come modificato dall'articolo 22, D.Lgs. 151/2015.

### Le forme contrattuali alternative al voucher

#### Il lavoro intermittente

La forma contrattuale che più si avvicina allo strumento *voucher* è il lavoro intermittente, contratto con il quale il lavoratore mette a disposizione di un datore di lavoro la propria prestazione lavorativa, sia a tempo indeterminato che a termine, con o senza l'obbligo di rispondere alla chiamata.





A differenza del *voucher* il lavoro intermittente è un rapporto di lavoro subordinato a tutti gli effetti, prevede gli adempimenti tipici di un rapporto di lavoro e il suo utilizzo è soggetto a limiti che devono essere verificati sia in termini di ipotesi oggettive che di profili soggettivi.

Il contratto di lavoro intermittente può essere stipulato:

- per lo svolgimento di prestazioni di carattere discontinuo secondo esigenze individuate dai contratti collettivi, anche con riferimento alla possibilità di svolgere le prestazioni in periodi predeterminati nell'arco della settimana, del mese e dell'anno;
- in ogni caso con soggetti con più di 55 anni di età e con soggetti con meno di 24 anni di età.

A livello retributivo, il lavoratore a chiamata ha diritto alla retribuzione unicamente nei giorni e nelle ore in cui si rende necessaria la prestazione; in relazione al lavoro effettuato il dipendente a chiamata matura ferie, ex festività, ratei di mensilità aggiuntive e Tfr.

Nei periodi di attesa nella quale non vi è alcuna prestazione lavorativa, il lavoratore non matura alcun trattamento né economico né normativo e non è titolare dei diritti spettanti ai lavoratori subordinati; è facoltà del datore di erogare un'indennità di disponibilità, determinata dai contratti collettivi, nel caso in cui il lavoratore si impegni contrattualmente a rispondere alla chiamata.

Il contratto di lavoro intermittente è ammesso per ciascun lavoratore, con il medesimo datore di lavoro, per un periodo complessivamente non superiore a 400 giornate nell'arco dei 3 anni solari, ad eccezione dei settori del turismo, dei pubblici esercizi e dello spettacolo; superato tale limite, il rapporto di lavoro intermittente si trasforma in un rapporto a tempo pieno e indeterminato.

Il datore di lavoro deve effettuare preventivamente, oltre alla comunicazione obbligatoria pre-assuntiva, una comunicazione alla sede dell'Ispettorato del lavoro territorialmente competente ogni volta intenda utilizzare un lavoratore con contratto intermittente; la comunicazione può essere unica nel caso in cui il lavoratore debba svolgere un ciclo integrato di prestazioni per una durata non superiore a 30 giorni.

Ad oggi il lavoro intermittente risulta poco utilizzato dalle aziende a causa di una disciplina che mal si adatta all'esigenza delle aziende di avvalersi di personale in situazione di picchi di lavoro e della mancanza nei contratti collettivi dell'indicazione delle casistiche in relazione alle quali è ammesso l'utilizzo di lavoratori a chiamata per i lavoratori di età compresa tra i 25 e i 55 anni.

### **Collaborazione occasionale**

Le prestazioni occasionali costituiscono una tipologia di collaborazione con la quale il committente incarica un soggetto a svolgere una determinata prestazione. Le caratteristiche principali di tale collaborazione sono:

- svolgimento della prestazione in completa autonomia;
- attività occasionale esercitata senza l'apertura della partita iva e senza obbligo di tenuta di libri e registri contabili.

Il lavoratore occasionale, pertanto, svolge la sua attività in modo autonomo, senza alcuna continuità nell'esecuzione delle prestazioni e senza nessun coordinamento con la organizzazione del committente; in questo tipo di collaborazione, pertanto, il collaboratore agisce in assenza di rischio economico, non ha vincoli di orario e la sua attività è solo di supporto al raggiungimento degli obiettivi del committente.

La collaborazione occasionale può essere considerata lo strumento che appare più simile a rispondere alle esigenze connesse al lavoro accessorio, in quanto permette di regolarizzare situazioni estemporanee ed



occasionalni di richiesta di lavoro; tuttavia rappresenta la tipologia di prestazione più rischiosa da porre in essere in quanto:

- non è in alcun modo preventivamente tracciata (tale carenza può essere risolta mediante versamento anticipato della ritenuta d'acconto);
- non prevede alcuna copertura Inail;

prevede l'iscrizione alla gestione separata Inps solo nel caso in cui il lavoratore superi i 5.000,00 euro di compensi di natura occasionale nel corso dell'anno incluse le erogazioni di tutti i committenti

## LA RESPONSABILITÀ SOLIDALE NEGLI APPALTI RITORNA AL PASSATO

Con il D.L. 25 del 17 marzo 2017, in vigore dallo stesso giorno, vengono modificate le disposizioni sulla responsabilità solidale in materia di appalti contenute nell'articolo 29, D.Lgs. 276/2003 (cosiddetta Riforma Biagi).

### Il principio della responsabilità solidale

*Quando un soggetto (committente) affida ad un altro soggetto (appaltatore) il compito di erogare un servizio mediante contratto di appalto, la disposizione contenuta nell'articolo 29 del d.lgs. 276/03 riconosce particolari forme di tutela dei lavoratori coinvolti in base alle quali sono tenuti a pagare i crediti da lavoro maturati dal personale pagato nell'appalto (comprese le obbligazioni contributive) sia il committente sia l'appaltatore.*

È in particolare l'articolo 2, D.L. 25/2017 che modifica il comma 2 del citato articolo 29 stabilendo che:

- al primo periodo, le parole: "Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti," sono soppresse;
- il secondo, il terzo e il quarto periodo sono soppressi.

### Gli effetti delle citate abrogazioni sono così riassumibili:

- viene eliminata la facoltà in precedenza concessa alle parti sociali di modificare le regole della solidarietà passiva (facoltà che ha avuto, per la verità, un utilizzo molto limitato);
- viene cancellato il beneficio, introdotto nel 2012, della preventiva escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, che il committente, nella sua prima difesa o nella memoria di costituzione in giudizio, poteva richiedere (con il beneficio della preventiva escussione quindi l'azione esecutiva del lavoratore poteva essere promossa nei confronti del datore di lavoro

Aderente a:



solo dopo aver tentato senza alcun risultato l'escussione del patrimonio dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori).

Con l'abrogazione descritta, quindi, tanto il committente quanto l'appaltatore potranno essere "aggrediti" per la soddisfazione dei crediti vantati dai lavoratori impiegati nell'appalto, ferma restando ovviamente, in caso di pagamento da parte del committente, la facoltà dello stesso di agire in via di regresso nei confronti dell'appaltatore per quanto da lui corrisposto.

11

## COMUNICAZIONI DI ANOMALIA – OCCULTAMENTO OPERAZIONI IVA 2014

La Legge di Stabilità 2015 aveva introdotto l'estensione del termine entro il quale il contribuente può definire le irregolarità commesse, finalizzata ad incentivare i contribuenti ad "autovalutare" la propria posizione e, del caso, provvedere a rettificare quanto in precedenza dichiarato.

Con **provvedimento n. 57490 del 24 marzo 2017** il direttore dell'Agenzia delle entrate comunica l'invio di (ulteriori) comunicazioni ai contribuenti (se ne preannunciano 28.440) nelle quali viene evidenziato uno scostamento tra le operazioni attive indicate nella propria dichiarazione Iva e le operazioni dichiarate dai rispettivi clienti nello spesometro inviato, da cui risulterebbe che gli stessi abbiano omesso, in tutto o in parte, di dichiarare il volume d'affari conseguito.

Nel comunicato stampa dell'Agenzia viene precisato che ad essere poste sotto verifica sono le operazioni realizzate nel corso del **periodo d'imposta 2014**.

### La comunicazione

La comunicazione in oggetto sarà inoltrata ai contribuenti tramite il canale **pec** (posta elettronica certificata) e conterrà le seguenti informazioni:

- a) codice fiscale, denominazione, cognome e nome del contribuente;
- b) numero identificativo della comunicazione e anno d'imposta;
- c) codice atto;
- d) totale operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010 (spesometro);
- e) modalità di consultazione dei dettagli.

Le informazioni di dettaglio sono infatti presenti nel cassetto fiscale del contribuente (quindi non sono presenti nella comunicazione ricevuta, dove sarà riscontrabile solo un dato aggregato); in particolare vengono evidenziati il totale delle operazioni attive dichiarate dal contribuente (desunte dal quadro VE della dichiarazione Iva) e l'importo totale delle operazioni comunicate dai clienti soggetti passivi Iva, attraverso i rispettivi spesometri inviati. Quest'ultimo dato è suddiviso per ciascuno dei clienti del contribuente, in modo tale che sia possibile individuare puntualmente le operazioni contestate.

Queste informazioni, precisa il provvedimento, sono messe altresì a disposizione della Guardia di Finanza.

### Le opzioni a disposizione del contribuente

Aderente a:



A questo punto, il contribuente potrebbe trovarsi in una delle seguenti situazioni:

- la prima opportunità a disposizione del contribuente è quella di fornire all'Amministrazione finanziaria la spiegazione del dato anomalo che questa possiede: infatti, eventuali elementi, fatti e circostanze di cui la comunicazione non tiene conto potranno essere **chiariti** dal contribuente. Per tale attività di scambio informativo il contribuente potrà avvalersi anche degli intermediari incaricati della trasmissione delle dichiarazioni (i propri consulenti). Il contribuente ha la possibilità di contattare anche direttamente gli uffici dell'Agenzia delle entrate tramite i numeri di telefono dedicati. In caso di mancato riscontro, tali anomalie saranno indagate dall'Amministrazione finanziaria nell'ultimo trimestre del 2017;
- la seconda soluzione riguarda invece la **correzione** del dato dichiarato da parte del contribuente, attraverso la presentazione di una dichiarazione integrativa e l'istituto del ravvedimento operoso. I contribuenti che hanno avuto conoscenza degli elementi e delle informazioni rese disponibili dall'Agenzia delle entrate possono regolarizzare gli errori e le omissioni eventualmente commessi: possono quindi adeguare i dati contenuti nella dichiarazione originariamente presentata, versando le maggiori imposte dovute con l'applicazione di interessi e **sanzioni ridotte** (in via generale, la sanzione sarà pari al 15%, ossia 1/6 del minimo edittale del 90%, ma in alcuni casi potrebbero rendersi applicabili sanzioni di misura differente).

## AL VIA LA CLASSIFICAZIONE DEL RISCHIO SISMICO DEGLI EDIFICI

Il **Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti n. 58 del 28 febbraio 2017** ha stabilito le Linee Guida per la classificazione del rischio sismico delle costruzioni nonché le modalità per l'attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell'efficacia degli interventi effettuati. Il decreto è attuativo di quanto introdotto dall'ultima Legge di Stabilità (L. 232/2016) con decorrenza 1° gennaio 2017 che consente la fruizione di una detrazione maggiorata nei casi in cui sulle abitazioni, su immobili adibiti ad attività produttive e sulle parti comuni condominiali si effettuino interventi di adeguamento sismico certificati.

### La modalità di determinazione della classe di rischio degli edifici

Le Linee Guida hanno individuato l'attribuzione ad ogni singolo edificio di una specifica classe di rischio sismico da A+ (rischio più basso) a G (rischio più alto). Le metodologie per determinare la classe di rischio sismico, che consente di accedere alle detrazioni fiscali maggiorate, sono due:

- **metodo convenzionale**, applicabile a qualsiasi tipologia di costruzione, basato sull'applicazione dei normali metodi di analisi previsti dalle attuali Norme tecniche e consente la valutazione della classe di rischio della costruzione, sia nello stato di fatto sia nello stato conseguente all'eventuale intervento, consentendo il miglioramento di una o più classi di rischio;
- **metodo semplificato**, basato sulla classificazione macrosismica dell'edificio, indicato per una valutazione economica e speditiva (senza specifiche indagini e/o calcoli) della classe di rischio; può essere utilizzato sia per una valutazione preliminare indicativa sia per l'accesso al beneficio fiscale in relazione all'adozione di interventi di tipo locale, consentendo al massimo il miglioramento di una sola classe di rischio.

Aderente a:



Oltre all'adozione delle Linee guida, il D.M. 58/2017 definisce le modalità di attestazione dell'efficacia degli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico. Tale efficacia rileva ai fini della individuazione della percentuale di detrazione d'imposta a cui si ha diritto. L'attestazione è effettuata dai professionisti incaricati della progettazione strutturale, direzione dei lavori e collaudo statico, in possesso di una laurea in ingegneria o in architettura e che risultino iscritti ai relativi albi professionali.

<b>1. Incarico al professionista</b>	➔	Il proprietario dell'edificio, che intende accedere alla detrazione fiscale, incarica un professionista della valutazione della classe di rischio e della predisposizione del progetto di intervento.
<b>2. Individuazione classe di rischio</b>	➔	Il professionista (architetto o ingegnere) individua la classe di rischio (A+, A, B, C, D, E, F, o G) della costruzione nello stato di fatto prima dell'intervento.
<b>3. Nuova classe di rischio</b>	➔	<b>Il professionista progetta l'intervento di riduzione del rischio sismico e assevera la nuova classe di rischio a seguito del completamento dell'intervento. Il progetto per la riduzione del rischio sismico va allegato alla Scia da presentare in Comune.</b>
<b>4. Attestazione</b>	➔	Il direttore dei lavori e il collaudatore statico, ove nominato, attestano per quanto di rispettiva competenza la conformità degli interventi eseguiti al progetto depositato, come asseverato dal progettista.

### La misura e la ripartizione della nuova detrazione per gli interventi antisismici

La Guida dell'Agenzia delle entrate denominata *"Ristrutturazioni edilizie: le agevolazioni fiscali"* aggiornata a febbraio 2017 chiarisce la misura della detrazione fiscale per l'esecuzione di interventi antisismici, differenziata a seconda della zona di rischio sismico in cui si trova la costruzione e della tipologia di immobile sul quale è effettuato l'intervento:

- **detrazione del 70% (ovvero 80%) in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l'intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 75% (ovvero 85%) in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su parti comuni di edifici condominiali in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, se l'intervento favorisce una riduzione del rischio sismico ad una classe inferiore (ovvero a due classi inferiori);
- **detrazione del 50% in 5 rate annuali di pari importo:** per gli interventi su abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con procedure autorizzatorie iniziate dal 1° gennaio 2017, che non hanno variazione di classe di rischio sismico;
- **detrazione del 50% in 10 rate annuali di pari importo:** si tratta della detrazione prevista dall'articolo 16-bis, comma 1, lettera i), D.P.R. 917/1986 per gli interventi su qualsiasi tipo di edificio in zona di rischio sismico 4 o su immobili diversi da abitazioni ed edifici produttivi in zona di rischio sismico 1, 2 o 3 con spesa massima recuperabile di 96.000 euro;

Ai sensi dell'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, tutti i comuni italiani sono classificati in 4 categorie principali, indicative del loro rischio sismico. I comuni italiani situati nelle zone di rischio sismico 1, 2 o 3 sono circa 5.800.





Sarà emanato a breve un provvedimento dell'Agenzia delle entrate che introdurrà la possibilità di cedere ai fornitori il credito attribuibile ai condomini derivante dalla detrazione fiscale per interventi antisismici effettuati su parti comuni di edifici condominiali.

## CREDITI IVA TRIMESTRALI: AGGIORNATO IL MODELLO TR 2017

Con provvedimento direttoriale del 28 marzo 2017 l'Agenzia delle entrate ha approvato il nuovo modello TR con le relative istruzioni.

La principale novità contenuta nel nuovo modello TR attiene all'innalzamento a 30.000 euro dell'ammontare dei rimborsi eseguibili senza prestazione di garanzia e senza altri adempimenti, il legislatore è infatti intervenuto sul precedente limite pari a 15.000 euro raddoppiandolo. Si ricorda che la soglia è stata modificata con solo riferimento alla richiesta di rimborso del credito, nessuna modifica per le compensazioni orizzontali per le quali il limite oltre il quale necessita l'apposizione del visto di conformità resta ancorato ai 15.000 euro.

A questa novità si aggiungono le seguenti:

- possibilità di ottenere i rimborsi di importo superiore a 30.000 euro senza prestazione della garanzia, presentando l'istanza munita di visto di conformità o sottoscrizione alternativa da parte dell'organo di controllo e una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante la sussistenza di determinati requisiti patrimoniali;
- l'obbligo di prestare la garanzia per i rimborsi superiori a 30.000 euro solo nelle ipotesi di situazioni di rischio e cioè quando il rimborso è richiesto:

a) da soggetti che esercitano un'attività di impresa da meno di due anni ad esclusione delle imprese *start-up* innovative di cui all'articolo 25, D.L. 179/2012;

b) da soggetti ai quali, nei due anni precedenti la richiesta di rimborso, sono stati notificati avvisi di accertamento o di rettifica da cui risulti, per ciascun anno, una differenza tra gli importi accertati e quelli dell'imposta dovuta o del credito dichiarato superiore:

1) al 10% degli importi dichiarati se questi non superano 150.000 euro;

2) al 5% degli importi dichiarati se questi superano 150.000 euro ma non superano 1.500.000 euro;

3) all'1% degli importi dichiarati, o comunque a 150.000 euro se gli importi dichiarati superano 1.500.000 euro;

c) da soggetti che presentano l'istanza priva del visto di conformità o della sottoscrizione alternativa o non presentano la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà;

d) da soggetti passivi che richiedono il rimborso dell'eccedenza detraibile risultante all'atto della cessazione dell'attività. Con la nuova normativa e le nuove regole relative al rimborso Iva vengono modificate le disposizioni contenute nell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972 e viene spostata la soglia massima di credito per il quale si necessita di garanzia o fideiussione bancaria da 15.000 a 30.000 euro.

Ne deriva la seguente situazione:





<b>Compensazione</b>	
fino a 5.000 euro	nessun adempimento
superiore a 5.000 euro	presentazione del modello Iva - dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione
Superiore a 15.000 euro	presentazione del modello Iva 2017 con apposizione del visto di conformità
<b>Rimborso</b>	
Sotto i 30.000 euro	senza prestazione di garanzia
Sopra i 30.000 euro	Con rimborso con garanzia

Il nuovo modello dovrà essere impiegato a partire dal mese di aprile per richiedere il rimborso o l'utilizzo in compensazione del credito Iva maturato nel primo trimestre del 2017, anche quest'anno il termine di presentazione scade il 2 maggio in quanto il 30 aprile cade di domenica, tuttavia si segnala che la presentazione telematica effettuata in data 1 o 2 maggio, ancorché considerata nei termini, comporta un differimento al giorno 16 del mese successivo (in questo caso il 16 giugno) dell'eventuale utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva emergente dal modello per l'importo eccedente i 5.000 euro. Di seguito si ripercorrono funzioni, regole e scadenza della richiesta di rimborso tenendo conto delle novità sopra citate.

### Funzione del modello TR

Il credito Iva che si forma nelle liquidazioni periodiche mensili o trimestrali può essere utilizzato, ordinariamente, solo in compensazione verticale (per abbattere il debito Iva delle liquidazioni successive). In alcune situazioni ben definite dal legislatore, però, è possibile utilizzare in compensazione orizzontale il credito Iva emergente dalla liquidazione trimestrale ovvero chiederne il rimborso, previa presentazione telematica di un apposito modello denominato TR.

### Regole di utilizzo

In caso di utilizzo in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale, tale compensazione è ammessa già dalla data di presentazione del modello sino all'importo di 5.000 euro (tale limite va inteso complessivamente per tutti e tre i trimestri); per la parte eccedente occorre attendere il giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione del modello.

In particolare, con la presentazione del modello TR si può ottenere la possibilità di compensare o chiedere a rimborso i crediti scaturenti da ciascuno dei primi 3 trimestri dell'anno (il credito relativo al quarto trimestre viene invece utilizzato in compensazione o chiesto a rimborso attraverso la presentazione della dichiarazione Iva annuale).

### Nessun visto per la compensazione orizzontale del credito trimestrale

Differentemente da quanto previsto per le richieste di credito trimestrale a rimborso, la richiesta in compensazione orizzontale del credito Iva trimestrale eccedente la soglia di 15.000 euro non prevede la necessità di apporre il visto di conformità da parte del professionista.

Aderente a:



Si tratta di una differenza (forse ingiustificata) rispetto alla necessaria apposizione del visto di conformità per la compensazione orizzontale del credito emergente dalla dichiarazione annuale Iva, ma allo stato normativo attuale non è possibile concludere diversamente.

<b>Modalità presentazione</b>	<b>di</b>	La presentazione deve avvenire <b>esclusivamente</b> per via <b>telematica</b> .
<b>Termine presentazione</b>	<b>di</b>	La presentazione del modello TR deve avvenire <b>entro l'ultimo giorno del mese successivo</b> quello di chiusura del trimestre: I trimestre ➔ entro 2 maggio 2017 (il 30 aprile cade di sabato) II trimestre ➔ entro 31 luglio 2017 III trimestre ➔ entro 31 ottobre 2017
<b>Utilizzo in compensazione del credito Iva da TR</b>	<b>in</b>	Il credito Iva trimestrale può essere utilizzato in compensazione: <ul style="list-style-type: none"> <li>per crediti non superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire fin dal mese successivo al compimento del trimestre ma solo dopo la presentazione telematica del modello TR;</li> <li>per crediti Iva superiori a 5.000 euro la compensazione può avvenire solo a partire dal giorno 16 del mese successivo quello di presentazione del modello TR.</li> </ul> La soglia di 5.000 euro deve essere valutata considerando complessivamente tutti i crediti Iva trimestrali (ma non quello annuale) relativi a ciascun anno (quindi anche quelli di un precedente trimestre). La compensazione di crediti Iva trimestrali per importi eccedenti 5.000 euro deve essere effettuata obbligatoriamente utilizzando i canali Entratel/Fisconline (non può avvenire mediante presentazione del modello F24 direttamente da parte del contribuente utilizzando il canale <i>home banking</i> ).
<b>Visto di conformità</b>		Come detto precedentemente, per la compensazione del credito trimestrale non è previsto l'obbligo di apporre il visto di conformità. Con riferimento ai rimborsi del credito Iva trimestrale, invece, laddove eccedenti l'importo di 30.000 euro, è possibile (per i casi diversi da quelli considerati a rischio e nei quali è obbligatorio rilasciare la garanzia) apporre il visto di conformità in alternativa al rilascio delle garanzie previste.
<b>Contribuenti ammessi rimborso trimestrale</b>	<b>al</b>	Le condizioni che consentono l'utilizzo (compensazione o rimborso) del credito Iva trimestrale sono diverse da quelle che consentono il rimborso del credito Iva annuale. In particolare, ai sensi del comma 2 dell'articolo 38-bis, D.P.R. 633/1972, la presentazione del modello TR è ammessa nelle seguenti fattispecie: <ul style="list-style-type: none"> <li>aliquota media: quando vengono esercitate esclusivamente o prevalentemente attività che comportano l'effettuazione di operazioni soggette ad imposta con aliquote inferiori a quelle dell'imposta relativa agli acquisti e alle importazioni, computando a tal fine anche le operazioni effettuate a norma dell'articolo 17, comma 5, 6, 7 (<i>reverse charge</i> interno);</li> </ul>



- operazioni non imponibili: quando vengono effettuate operazioni non imponibili di cui agli articoli 8, 8-bis e 9 per un ammontare superiore al 25% dell'ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate;
- soggetti non residenti identificati direttamente o con rappresentante fiscale in Italia;
- acquisto e/o importazione di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili Iva;
- operazioni non soggette: effettuazione di operazioni attive nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia per un importo superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate, riferite alle seguenti attività: prestazioni di lavorazione relative a beni mobili materiali, prestazioni di trasporto di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni di servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione, prestazioni indicate nell'articolo 19, comma 3, lettera a-bis), D.P.R. 633/1972.

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)

Aderente a:



## APPROFONDIMENTI

18

# PRONTO IL MODELLO PER LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLE LIQUIDAZIONI PERIODICHE IVA: SCADENZA PRIMO TRIMESTRE AL 31 MAGGIO 2017

L'Agenzia delle entrate ha pubblicato il **provvedimento n. 58793 del 27 marzo 2017** che approva il Modello "Comunicazione liquidazioni periodiche Iva", con le relative istruzioni, utile per la predisposizione del nuovo adempimento telematico previsto dall'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010.

Il modello va presentato entro l'ultimo giorno del secondo mese successivo ad ogni trimestre, con la sola eccezione del secondo trimestre dell'anno solare (scadenza al 18 settembre 2017, visto che il giorno 16 cade di sabato). Qualora il termine di presentazione della comunicazione scada di sabato o in giorni festivi lo stesso viene prorogato al primo giorno feriale successivo. Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente in via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati.

### Le modalità di compilazione del modello

L'obbligo di presentazione della Comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche Iva è normato dalla disposizione contenuta nell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010, introdotto dall'articolo 4, comma 2, D.L. 193/2016, ed è previsto con decorrenza dal 1° gennaio 2017: il primo invio telematico inerente le liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate dal 1° gennaio 2017 al 31 marzo 2017 dovrà essere effettuato entro il 31 maggio 2017.



È opportuno sottolineare agli associati che l'obbligo di trasmissione telematica delle operazioni certificate mediante fattura (ai sensi dell'articolo 21, D.L. 78/2010, c.d. "Spesometro 2017") ha scadenza di presentazione semestrale per il periodo di imposta 2017, mentre la comunicazione telematica delle liquidazioni periodiche Iva (ai sensi dell'articolo 21-*bis*, D.L. 78/2010) ha scadenza di presentazione trimestrale. Non sono modificati gli ordinari termini di versamento dell'imposta sul valore aggiunto dovuta in base alle liquidazioni periodiche (mensili o trimestrali) effettuate

La struttura del modello è semplice, in quanto costituita solo dal Frontespizio e dal quadro VP. Per ciascuna liquidazione periodica (mensile o trimestrale) deve essere compilato un distinto modulo della comunicazione, compilando il campo "Mod. N." posto in alto a destra nel quadro VP. Pertanto, i contribuenti che effettuano:

- esclusivamente liquidazioni periodiche mensili, devono compilare un modulo per ciascun mese del trimestre;
- esclusivamente liquidazioni periodiche trimestrali, devono compilare un unico modulo per il trimestre;

Aderente a:



- c) sia liquidazioni mensili sia trimestrali (in caso di contabilità separate), devono compilare un modulo per ciascun mese e un modulo per il trimestre.

La sezione Liquidazione dell'imposta prevede i seguenti righi:

- *VP2 - Totale operazioni attive*: va indicato l'ammontare complessivo delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi effettuate nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;
- *VP3 - Totale operazioni passive*: va indicato l'ammontare complessivo degli acquisti annotati nel periodo di riferimento al netto dell'Iva;
- *VP4 - Iva esigibile*: va indicato l'ammontare dell'Iva a debito, relativa alle operazioni per le quali si è verificata l'esigibilità nel periodo di riferimento;
- *VP5 - Iva detratta*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito, relativa agli acquisti per i quali viene esercitato il diritto alla detrazione nel periodo di riferimento;
- *VP6 - Iva dovuta o a credito*: va indicata la differenza degli importi indicati nei righi VP4 e VP5;
- *VP7 - Debito periodo precedente non superiore a 25,82 euro*: va indicato l'eventuale importo a debito non versato nel periodo precedente;
- *VP8 - Credito periodo precedente*: va indicato l'ammontare dell'Iva a credito risultante dalle liquidazioni precedenti dello stesso anno solare;
- *VP9 - Credito anno precedente*: va indicato l'ammontare del credito Iva compensabile nel modello F24 che viene portato in detrazione nella liquidazione del periodo, al netto della quota già portata in detrazione nelle liquidazioni dei periodi precedenti dello stesso anno solare;
- *VP10 - Versamenti auto UE*: va indicato l'ammontare complessivo dei versamenti relativi a cessioni avvenute nel periodo di riferimento relativi all'imposta dovuta per la prima cessione interna di autoveicoli oggetto di acquisto intracomunitario;
- *VP11 - Crediti d'imposta*: va indicato l'ammontare dei particolari crediti d'imposta utilizzati nel periodo di riferimento a scomputo del versamento, esclusi quelli la cui compensazione avviene direttamente nel modello F24;
- *VP12 - Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali*: va indicato l'ammontare degli interessi dovuti (pari all'1%) calcolati sugli importi da versare relativamente alla liquidazione del trimestre;
- *VP13 - Acconto dovuto*: va indicato l'ammontare dell'acconto dovuto, anche se non versato;
- *VP14 - Iva da versare o a credito*: va indicato l'ammontare dell'Iva da versare o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo) oppure l'ammontare dell'Iva a credito o da trasferire all'ente o società controllante (nel caso di ente o società che aderisce alla liquidazione dell'Iva di gruppo).

### La presentazione telematica e l'esame dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate

Il modello di comunicazione deve essere presentato esclusivamente per via telematica, direttamente dal contribuente o per il tramite di intermediari abilitati. Si considerano tempestive le comunicazioni presentate per via telematica entro i termini prescritti e scartate, purché ritrasmesse entro i 5 giorni successivi alla data contenuta nella comunicazione dell'Agenzia delle entrate che attesta il motivo dello scarto.

I dati che pervengono all'Anagrafe Tributaria verranno acquisiti, ordinati e messi tempestivamente a disposizione dei soggetti passivi Iva nella sezione "Consultazione" dell'area autenticata dell'interfaccia web Fatture e corrispettivi e nel "Cassetto fiscale", oltre alle eventuali incoerenze dei versamenti

Aderente a:



effettuati rispetto all'importo dell'Iva da versare indicato nella comunicazione dei dati della liquidazione periodica. I dati acquisiti vengono utilizzati dall'Agenzia delle entrate al fine di controllarne la coerenza, supportare la predisposizione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Iva nonché al fine della valutazione della capacità contributiva dei soggetti che li hanno trasmessi. Il provvedimento n. 58793/2017 stabilisce che le informazioni acquisite consentiranno di instaurare un dialogo pre-dichiarativo tra l'Agenzia delle entrate e quei contribuenti per i quali emergano potenziali incoerenze tra i dati delle fatture e quelli delle liquidazioni Iva.

### I casi particolari evidenziati nelle istruzioni ministeriali

Si riepilogano nella tabella seguente i casi particolari di presentazione delineati nelle istruzioni ministeriali (i riferimenti normativi citati fanno tutti capo al D.P.R. 633/1972).

<b>Contribuenti con liquidazioni Iva trimestrali</b>	➔	La comunicazione per il quarto trimestre solare non deve tenere conto delle eventuali operazioni di rettifica e di conguaglio da effettuare in sede di dichiarazione annuale Iva (ad esempio, il calcolo definitivo del <i>pro-rata</i> di detrazione). Pertanto, solo per la comunicazione dell'ultimo trimestre non vanno compilati i righe VP11, VP12 e VP14. Regole particolari sono previste per i subfornitori che si sono avvalsi delle disposizioni agevolative di cui all'articolo 74, comma 5 e per i contribuenti che eseguono liquidazioni trimestrali ai sensi dell'articolo 74, comma 4.
<b>Contribuenti con contabilità separate</b>	➔	I contribuenti che hanno esercitato più attività per le quali hanno tenuto la contabilità separata ai sensi dell'articolo 36, D.P.R. 633/1972 devono compilare un unico modulo del quadro VP riepilogativo di tutte le attività gestite per il mese o trimestre di riferimento. Nel caso in cui per le diverse attività esercitate siano effettuate sia liquidazioni mensili sia trimestrali è necessario presentare la dichiarazione con moduli distinti con riferimento alle rispettive liquidazioni.
<b>Ripporto del credito Iva nel corso dell'anno</b>	➔	I soggetti che effettuano liquidazioni sia mensili sia trimestrali devono seguire una sequenza specifica per il riporto del credito Iva dal modulo relativo al mese di gennaio al modulo relativo al mese di febbraio, da quello di febbraio a quello di marzo, da quello di marzo al modulo relativo al primo trimestre che andrà poi riportato nel modulo relativo al mese di aprile della comunicazione successiva.
<b>Contribuenti con contabilità presso terzi</b>	➔	I contribuenti che hanno affidato a terzi la tenuta della propria contabilità possono effettuare le liquidazioni mensili dell'Iva con riferimento alle operazioni effettuate nel secondo mese precedente.
<b>Curatori fallimentari e commissari liquidatori</b>	➔	Il curatore fallimentare e il commissario liquidatore sono tenuti a presentare la comunicazione solo se nel periodo di riferimento hanno registrato operazioni imponibili per le quali devono effettuare le liquidazioni periodiche ai sensi dell'articolo 74- <i>bis</i> , comma 2.





<p><b>Comunicazione in caso di procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo</b></p>	<p>➔</p>	<p>Gli enti o le società commerciali che partecipano alla procedura di liquidazione dell'Iva di gruppo ai sensi dell'articolo 73 ultima comma devono presentare singolarmente le proprie comunicazioni indicando nel campo "Partita Iva della controllante" la partita Iva della controllante ed indicando gli importi a debito o a credito trasferiti nel periodo di riferimento. Oltre alla propria comunicazione, l'ente o la società controllante deve presentare anche una comunicazione periodica barrando la casella "Liquidazione del gruppo".</p>
<p><b>Contribuenti con operazioni straordinarie</b></p>	<p>➔</p>	<p>Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa si è estinto, il soggetto avente causa deve presentare due distinte comunicazioni. Se l'operazione straordinaria è avvenuta durante il trimestre oggetto della comunicazione ed il soggetto dante causa non si è estinto, la comunicazione deve essere presentata dal soggetto avente causa se l'operazione straordinaria ha comportato la cessione del debito o del credito Iva (due distinte comunicazioni) ovvero da ciascuno dei soggetti coinvolti nell'operazione, se la stessa non ha comportato la cessione del debito o del credito Iva.</p>
<p><b>Soggetti non residenti</b></p>	<p>➔</p>	<p>I rappresentanti fiscali di soggetti non residenti (articolo 17, comma 3) sono tenuti a presentare la comunicazione indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 6. I soggetti non residenti identificati direttamente in Italia (articolo 35-ter) sono tenuti a presentare la comunicazione con riferimento alle operazioni da essi effettuate. Nei casi in cui un soggetto non residente abbia effettuato nello stesso trimestre ma in periodi diversi dello stesso operazioni rilevanti in Italia sia mediante rappresentante fiscale sia identificandosi direttamente, va presentata un'unica comunicazione da parte del soggetto operante alla data di presentazione della stessa. In presenza di una stabile organizzazione in Italia di soggetto non residente, deve essere presentata una comunicazione con riferimento ai dati delle operazioni ad essa imputabili effettuate nel trimestre, indicando nel riquadro dichiarante il codice carica 1.</p>

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)



## SCADENZIARIO

### PRINCIPALI SCADENZE DAL 4 AL 15 MAGGIO 2017

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 4 al 15 maggio 2017, con il commento dei termini di prossima scadenza.

***Si segnala ai Signori Associati che le scadenze riportate tengono conto del rinvio al giorno lavorativo seguente per gli adempimenti che cadono al sabato o giorno festivo, così come stabilito dall'articolo 7 D.L. 70/2011.***

***In primo piano vengono illustrate, se esistenti, le principali scadenze o termini oggetto di provvedimenti straordinari, mentre di seguito si riportano le scadenze mensili, trimestrali o annuali a regime.***

#### SCADENZE FISSE

<b>15 maggio</b>	<p><b>Registrazioni contabili</b> Ultimo giorno per la registrazione cumulativa nel registro dei corrispettivi di scontrini fiscali e ricevute e per l'annotazione del documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore ad €300,00 emesse il mese precedente.</p> <p><b>Fatturazione differita</b> Scade oggi il termine per l'emissione e l'annotazione delle fatture differite per le consegne o spedizioni avvenute nel mese precedente.</p> <p><b>Registrazioni contabili associazioni sportive dilettantistiche</b> Scade oggi il termine per le associazioni sportive dilettantistiche per annotare i corrispettivi ed i proventi conseguiti nell'esercizio di attività commerciali nel mese precedente. Le medesime disposizioni si applicano alle associazioni senza scopo di lucro.</p>
----------------------	--

**per informazioni Ufficio Fiscale Apindustria Brescia:**  
tel. 03023076 - fax 0302304108 - email [fiscale.tributario@apindustria.bs.it](mailto:fiscale.tributario@apindustria.bs.it)